

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina (<i>Esame e rinvio</i>)	150
Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. Testo unificato C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	153
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. Testo unificato C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2140 Capitano Santolini, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gneccchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	154
AVVERTENZA	155

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 9.20.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.

C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, osserva che le proposte di legge in esame dettano norme volte a favorire il reinserimento lavorativo di detenuti ed ex detenuti. Fa notare anzitutto che la proposta

di legge n. 3010, che tra i provvedimenti in esame è quello di contenuto più ampio ed articolato, modifica in più parti la legge n. 193 del 2000 (cosiddetta « legge Smuraglia »), che detta la disciplina generale della materia, ampliando portata ed effetti di talune delle misure agevolative ivi previste. Evidenzia che l'articolo 1 di tale proposta prevede agevolazioni per l'inserimento lavorativo dei detenuti, disponendo che gli sgravi contributivi siano applicati per un periodo di 12 o 24 mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione (a seconda che il detenuto abbia beneficiato o meno delle misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno del carcere). Fa presente poi che l'articolo 2 dispone l'estensione della riduzione delle aliquote previdenziali ed assistenziali dovute sulle retribuzioni corrisposte dalle cooperative sociali a detenuti e internati, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di detenzione, alle aziende pubbliche e private che organizzino attività produttive o di servizi, all'in-

terno o all'esterno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, ammesse alle misure alternative alla detenzione o al lavoro all'esterno, limitatamente ai contributi dovuti per tali soggetti; la definizione del trattamento retributivo viene rimessa alle convenzioni con l'amministrazione penitenziaria, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario. Segnala inoltre l'articolo 3, che, sostituendo il vigente articolo 3 della legge n. 193 con gli articoli da 3 a 3-ter, da un lato modifica la disciplina del credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano assunzioni di lavoratori dipendenti detenuti e, dall'altro, introduce due ulteriori tipologie di credito d'imposta finalizzate ad incentivare l'inserimento nel mondo del lavoro dei medesimi soggetti. Sottolinea, in questo ambito, che il nuovo articolo 3 della legge n. 193 modifica la disciplina vigente, disponendo in particolare l'incremento fino a 1.000 euro mensili della misura del beneficio spettante, l'estensione della sua durata e l'ampliamento dell'ambito di applicazione, al fine di ricomprendervi anche soggetti che beneficiano delle misure alternative alla detenzione presso gli istituti penitenziari. Fa notare poi che il nuovo articolo 3-bis della stessa legge n. 193 introduce un credito d'imposta in favore delle imprese che affidano a cooperative sociali o ad altre aziende pubbliche o private l'esecuzione di attività produttive o di servizi costituenti occasione di inserimento lavorativo per detenuti, sia all'interno che all'esterno del carcere, da utilizzare in progetti di innovazione tecnologica, di formazione professionale e di sicurezza; il beneficio è concesso in misura proporzionale all'attività produttiva o di servizi affidata. Mette in evidenza, altresì, che il nuovo articolo 3-ter della legge n. 193 introduce un credito d'imposta in favore delle cooperative sociali e loro consorzi e delle comunità di recupero che inseriscono in attività lavorative detenuti tossicodipendenti o alcol-dipendenti.

Fa presente, quindi, che l'articolo 4 della proposta di legge n. 3010 sostituisce

il vigente articolo 4 della legge n. 193 del 2000, confermando il rinvio ad un decreto interministeriale, da emanare entro il 31 maggio di ogni anno, per la definizione delle modalità e delle misure dei crediti d'imposta di cui agli articoli da 3 a 3-ter; rispetto al testo vigente, la norma non ripropone l'obbligo di determinare annualmente l'entità dell'agevolazione nel rispetto delle risorse disponibili. Segnala che l'articolo 5 prevede l'accreditamento presso il Ministero della giustizia e l'iscrizione in un apposito registro, per le cooperative sociali che assumono lavoratori detenuti e che svolgono attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi effettuati, sia per attività proprie che per attività gestite dall'amministrazione penitenziaria o da altre imprese ed enti pubblici affidanti. Osserva, quindi, che le modalità e i requisiti per l'accreditamento sono rimessi a un decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, facendo presente che il credito d'imposta viene suddiviso in parti uguali tra le imprese che assumono i detenuti e le cooperative sociali accreditate, a copertura dei costi da queste sostenuti per le figure professionali impegnate nelle attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi operati dalle imprese. Osserva, altresì, che si prevede che gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, possano stipulare convenzioni con le cooperative sociali accreditate e iscritte nel registro sopra esaminato, per importi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche superiori alle soglie stabilite dall'Unione europea, finalizzate a creare opportunità di lavoro per detenuti. Evidenzia che le cooperative sociali accreditate e iscritte nel registro vengono privilegiate nell'assegnazione dei fondi della Cassa delle ammende per progetti volti all'incremento delle assunzioni di lavoratori detenuti anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento degli istituti penitenziari e l'acquisto di attrezzature. Infine, dopo aver segnalato che si prevede

un'aliquota IVA agevolata del 4 per cento a favore delle amministrazioni pubbliche che affidano a cooperative sociali o ad altre imprese attività produttive intramurarie costituenti occasioni di inserimento lavorativo per detenuti, richiama l'esigenza di coordinare il comma 1 dell'articolo 3 con quanto disposto dall'articolo 5, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 3, capoverso 3-*bis*.

Rileva, dunque, che le proposte di legge nn. 124 e 397, di contenuto sostanzialmente analogo, prevedono l'esenzione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, il cui onere è posto interamente a carico dello Stato, per i datori di lavoro che assumono detenuti condannati o internati. Evidenzia che tali esenzioni sono previste anche per i datori di lavoro che svolgono effettivamente attività formative nei confronti di detenuti (e, in particolare, di giovani detenuti) e per un determinato periodo (12 mesi nella proposta n. 124 e 9 mesi nella proposta n. 937) successivo alla cessazione dello stato di detenzione, al fine di favorire il reinserimento nell'ambito sociale degli ex detenuti. Fa notare che la sola proposta di legge n. 124 prevede, infine, l'applicabilità della disciplina anche agli italiani residenti all'estero detenuti nei Paesi che hanno stipulato con l'Italia accordi bilaterali in materia di reinserimento dei detenuti.

Osserva, quindi, che la proposta di legge n. 859 impone alle stazioni appaltatrici di lavori pubblici di assumere tra le proprie maestranze lavoratori ex detenuti in misura non inferiore al 10 per cento del totale dei lavori a contratto; è inoltre previsto un contributo di 1.000 euro per ogni ex detenuto assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, erogabile per 12 mesi e cumulabile con eventuali agevolazioni stabilite a livello nazionale o locale, per gli operatori pubblici e privati, gli enti locali e i soggetti del privato sociale, ancorché non appaltatori di lavori pubblici, che assumono alle proprie dipendenze ex detenuti. Segnala che – in base al provvedimento in esame – gli ex detenuti, all'atto dell'assunzione, devono produrre una do-

cumentazione rilasciata dalle autorità penitenziarie attestante l'idoneità professionale allo svolgimento dell'attività lavorativa, a cui si accompagna una relazione a cura delle stesse autorità sulla condotta del detenuto nel periodo di carcerazione, al fine di attestare la compatibilità psicologica del detenuto allo svolgimento dell'attività lavorativa.

In conclusione, ritiene opportuno – dopo lo svolgimento di una ulteriore seduta da dedicare al dibattito di carattere generale – verificare, eventualmente nell'ambito di un Comitato ristretto appositamente costituito, la possibilità di coordinare le disposizioni contenute nei diversi provvedimenti, valutando le modalità più idonee ad elaborare un testo unificato delle predette proposte di legge, tenendo comunque presente l'esigenza di mantenere come testo di riferimento quello più ampio e in grado di comprendere il contenuto degli altri testi. Ritiene, peraltro, necessario valutare, nella fase istruttoria, anche gli aspetti di natura finanziaria delle disposizioni appena illustrate, al fine di giungere ad un testo che sia concretamente applicabile e sostenibile sotto il profilo del rispetto dei saldi di bilancio.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel convenire sull'esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti, anche mediante la nomina di un Comitato ristretto, sui provvedimenti in esame, soprattutto per quanto concerne i profili di carattere finanziario, intende da subito richiamare l'esigenza di disporre dei necessari tempi di riflessione. Manifesta, in particolare, le perplessità che il suo gruppo nutre sulla tipologia di interventi proposti con i progetti di legge in titolo, facendo notare che, in un momento di crisi economica come quello attuale, potrebbe risultare più opportuno destinare le poche risorse economiche a disposizione in favore di altre emergenze occupazionali. Cita, ad esempio, i giovani precari o i lavoratori ultracinquantenni senza lavoro, per i quali sarebbe utile predisporre misure di sostegno, che giudica assolutamente prioritarie

rispetto a quelle che si vogliono introdurre con i provvedimenti in questione.

Maria Grazia GATTI (PD) esprime forti dubbi sull'opportunità delle considerazioni appena svolte dal deputato Fedriga, che sembrano eccessivamente dure nei confronti di coloro che dovrebbero poter contare sul principio della rieducazione della pena.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) ritiene che sia difficile da spiegare ai giovani precari, alle lavoratrici madri e ai disoccupati ultracinquantenni, che il Parlamento – piuttosto che alleviare le loro attuali difficoltà occupazionali – si impegna a destinare apposite risorse finanziarie al reinserimento lavorativo di coloro che si sono macchiati di reati, talvolta anche odiosi.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, ritiene che il confronto sui temi appena sollevati, unitamente a quello relativo alle altre questioni poste nella propria relazione introduttiva, possa proseguire più utilmente nelle successive fasi istruttorie del lavoro della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. Testo unificato C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 27 luglio 2011.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, comunica preliminarmente che è pervenuto il parere espresso dal Comitato per la legislazione sul testo unificato delle proposte di legge in titolo, elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo

base. Ricorda, quindi, che nella precedente seduta si è convenuto di rinviare, su richiesta del rappresentante del Governo, l'esame degli emendamenti presentati al predetto testo unificato.

Al riguardo, in qualità di relatore, intende rappresentare alla Commissione due esigenze tra loro parzialmente divergenti: per un verso, infatti, ribadisce l'assoluta opportunità di procedere speditamente nell'esame del testo unificato, che investe un argomento al quale dichiara di annettere particolare importanza, in quanto diretto a introdurre nell'ordinamento un condivisibile principio di volontarietà nella prosecuzione del rapporto di lavoro; per altro verso, ritiene di dover segnalare anche che le recenti manovre finanziarie, approvate dal Parlamento per fronteggiare la crisi economica in atto, hanno introdotto taluni significativi elementi di novità in materia previdenziale, con particolare riferimento alle cosiddette « finestre di uscita », che potrebbero rendere necessario un ulteriore approfondimento del testo.

Si domanda, pertanto, se non possa essere di maggiore utilità che la Commissione – al fine di valutare gli aspetti testé richiamati, unitamente ai rilievi contenuti nel parere del Comitato per la legislazione – non proceda oggi alla votazione degli emendamenti presentati, il cui esame potrebbe più opportunamente essere deferito al Comitato ristretto, nel cui ambito si potrebbero affrontare le diverse questioni poste.

Giuliano CAZZOLA (PdL) giudica utile un supplemento di riflessione nell'ambito del Comitato ristretto, considerate le significative modifiche intervenute rispetto al contesto normativo nel quale il testo unificato delle proposte di legge era stato definito. Ritiene, peraltro, che una « messa a punto » del provvedimento sia resa necessaria anche dalle novità introdotte, con le manovre economiche della scorsa estate, nella disciplina delle pensioni di anzianità, anch'esse interessate dall'effetto delle cosiddette « finestre » previdenziali.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), pur condividendo le esigenze di celerità prospettate dal relatore, ritiene comunque utile il deferimento delle proposte emendative al Comitato ristretto, anche al fine di rendere produttivo il lavoro istruttorio sui temi oggetto del provvedimento e prospettare le adeguate modifiche al testo unificato, che risulta ormai parzialmente superato dalle novità introdotte con le recenti manovre economiche.

Giulio SANTAGATA (PD), nel condividere l'esigenza di tornare nella sede del Comitato ristretto per coordinare il testo in esame con le recenti innovazioni legislative introdotte dal Governo in materia previdenziale, fa notare che la principale finalità del testo unificato in titolo è quella di introdurre un certo margine di flessibilità nella fase dell'uscita dal lavoro, pur entro confini normativi prestabiliti. In proposito, interrogandosi sul rischio che la previsione di condizioni sempre più restrittive in materia di accesso alla pensione finisca per pregiudicare il raggiungimento di tale obiettivo, rendendo più rigida l'uscita dal lavoro e meno libere le scelte dei lavoratori in tema di prosecuzione della propria attività lavorativa, auspica una ulteriore fase di approfondimento della materia, in vista dell'elaborazione di un testo concretamente efficace, che conservi comunque i richiamati elementi di flessibilità. Fa, altresì, notare che – risolte tali questioni – non sussistono particolari ostacoli ad una conclusione sollecita dell'iter, atteso che il provvedimento non appare suscettibile di produrre oneri finanziari, contribuendo semmai a realizzare evidenti risparmi di gestione.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI fa presente che il Governo avverte l'esigenza di approfondire l'impatto che le modifiche recate dalle recenti manovre economico-finanziarie potrebbe avere sul testo unificato in esame, prospettando l'opportunità che le necessarie valutazioni possano essere svolte anche con l'ausilio dei competenti uffici tecnici del suo dicastero.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, assicura che la Commissione, nell'ottica di valutare possibili modifiche da apportare al testo unificato in esame, attribuisce il massimo interesse a una proficua collaborazione con il Governo, a condizione che non siano trascurate le legittime esigenze di celerità in precedenza evidenziate. Invita, pertanto, il rappresentante del Governo a partecipare fattivamente ai futuri lavori del Comitato ristretto, eventualmente garantendo anche il supporto tecnico degli uffici del suo dicastero.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI conferma la massima disponibilità a collaborare con la Commissione, nei termini appena prospettati dal relatore.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, preso atto degli orientamenti emersi, prospetta quindi l'opportunità – se non vi sono obiezioni – che l'esame delle proposte emendative presentate sia deferito al Comitato ristretto, nel cui ambito potrà anche essere approfondito il complesso delle questioni sollevate nella seduta odierna.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità.

Testo unificato C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2140 Capitanio Santolini, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnechi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 19 luglio 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 19 luglio scorso si è convenuto di rinviare l'esame delle pro-

poste emendative riferite al testo unificato dei progetti di legge in titolo, adottato come testo base, ivi incluso l'emendamento 1.10 del relatore, presentato nella medesima seduta. Rammenta, peraltro, che il relatore ha già espresso i pareri di competenza, mentre il rappresentante del Governo si è riservato di indicare il proprio orientamento, sulle proposte emendative presentate, dopo la sospensione estiva dei lavori parlamentari.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI segnala che il Governo, con il decreto-legge in materia economico-finanziaria dello scorso luglio, è intervenuto, sia pure in termini diversi, sull'argomento oggetto del testo unificato in esame: per tale ragione, l'Esecutivo non annette, allo stato, particolare interesse ad una spedita prosecuzione dell'iter in Commissione del provvedimento medesimo, quanto meno nell'attuale formulazione. Manifesta, in ogni caso, la propria disponibilità a svolgere ulteriori approfondimenti diretti a valutare l'impatto di tale testo unificato sulla legislazione vigente, anche verificando la possibilità di apportarvi opportune modifiche, da studiare preferibilmente nell'ambito di una sede informale, come quella del Comitato ristretto.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, preso atto che la normativa introdotta all'interno della manovra economica di

luglio ha recato novità importanti sulla materia, che vanno opportunamente approfondite, ritiene opportuno deferire il complesso delle proposte emendative al Comitato ristretto, nel cui ambito si potranno verificare anche eventuali ipotesi di coordinamento normativo con la legislazione vigente.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto degli orientamenti emersi, prospetta la possibilità – se non vi sono obiezioni – che l'esame delle proposte emendative riferite al testo unificato in titolo sia deferito al Comitato ristretto.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.